

N. 1611/2026 R.G. VG

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Andrea Turturro,  
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 5.8.2026;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che \_\_\_\_\_ con sede legale e operativa in \_\_\_\_\_, iscritta al \_\_\_\_\_  
**Registro delle Imprese di Arezzo al n. \_\_\_\_\_ (di seguito, la "Ricorrente" o la "Società"**  
**o \_\_\_\_\_), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante**

\_\_\_\_\_, con l'Avv. Francesco Leone ha chiesto la conferma della misure protettive nonché *"- In sede di conferma di misure protettive o, in subordine, concedendola quale misura cautelare atipica, riconoscere la sussistenza delle condizioni di legge affinché la sede competente dell'INPS possa rilasciare il DURC alla ricorrente, con efficacia temporalmente circoscritta";*

preso atto della memoria depositata da INPS, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"- respingere il ricorso, non essendo stati evidenziati o provati i requisiti per ottenere il rilascio del DURC; - in subordine, in caso di accertamento del diritto al rilascio del DURC, indicare comunque il termine di efficacia di tale accertamento, sulla base della sospensione legale dei pagamenti; condizionare l'accertamento della regolarità contributiva per il mantenimento dell'attività aziendale, in relazione al contenuto del piano di risanamento che sarà presentato, al rispetto delle obbligazioni contributive correnti; prevedere la cessazione immediata del diritto al rilascio del DURC alla cessazione della causa di sospensione legale dei pagamenti. Spese come per legge";*

dato atto che, con ordinanza del 24.7.2026, questo Giudice ha confermato le misure protettive c.d. tipiche, contestualmente chiedendo chiarimenti alla parte ricorrente in ordine alla richiesta relativa al DURC;

**osserva quanto segue.**

1. Come anticipato la ricorrente ha chiesto, come misura protettiva atipica ovvero cautelare, che il



Tribunale riconosca la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC.

Nel ricorso ha allegato, e parzialmente documentato, che il mancato rilascio del DURC determinerebbe una concreta impossibilità di proseguire la propria attività (*"lavorazioni industriali, con special riguardo alla pulitura ed alla lavorazione di metalli preziosi e non preziosi, oltre che alla realizzazione di campioni a disegno, destinati principalmente ai settori della moda, della gioielleria e della nautica di lusso"*) per conto di alcune società, le quali richiedono la sussistenza del DURC per mantenere i rapporti commerciali.

A seguito di provvedimento interlocutorio dello scrivente, la ricorrente ha ulteriormente documentato la predetta allegazione.

La ricorrente ha altresì evidenziato come in chiave prospettica l'INPS riceverà il pagamento integrale del proprio credito; ha inoltre sottolineato di essersi attivata per ottenere una rateazione del proprio debito contributivo.

2. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il documento con il quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

Il DURC (sul quale v. già art. 2 del d.l. n. 210/2002, conv. in l. 266/2002) risulta ora disciplinato dall'art. 4 d.l. 34/2014, conv. in l. n. 74/2014, che rinvia la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tale decreto è stato adottato in data 30.1.2015.

Giova riportare, per quanto di interesse in questa sede, le previsioni di cui agli artt. 3 e 5 del citato decreto.

L'art. 3 prevede che:

1. *La verifica della regolarità [...] riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive;*

2. *La regolarità sussiste comunque in caso di:*

a) *rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;*



- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;*
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;*
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;*
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;*
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.*

*3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.*

L'art. 5, dedicato alle Procedure concorsuali, stabilisce che:

- 1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.*
- 2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.*
- 3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.*
- 4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione*



dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

3. Giova premettere che è opinione assolutamente prevalente in giurisprudenza che il Giudice non possa ordinare all'INPS il rilascio del DURC (Trib. Milano, 24.1.2025, est. Vasile; Trib. Ivrea, 24.12.2025, est. Lorenzatti; Trib. Napoli, 19.6.2024, est. Ferrara; tutti i provvedimenti di merito citati, anche in seguiti, sono reperibili su *Diritto della Crisi*); vi si contrappone una tesi minoritaria che, in consapevole dissenso rispetto al *dictum* di Cass. 5825/2021, evidenzia come nel caso di specie si tratti di provvedimento vincolato e non già discrezionale, con correlato diritto soggettivo del privato, di talché non troverebbe applicazione il divieto di cui all'art. 4 l. n. 2258/1865, All. E (Trib. Lucca 17.5.2023, est. Capozzi, peraltro resa nella diversa ipotesi del concordato preventivo).

Tra quanti ritengono che sia inammissibile l'ordine di *facere* a carico della Amministrazione, vi è poi un significativo contrasto tra quanti ritengono che il Giudice possa comunque accertare la sussistenza della condizione affinché INPS rilasci il DURC e quanti ritengono inammissibile un siffatto accertamento.

In particolare, i sostenitori della tesi favorevole ritengono che, a seguito della legge n. 232/2016 (e di quanto da essa previsto in tema di transazione previdenziale), sia stata implicitamente abrogata la normativa precedente (i d.m. del 2009 e del 2015, e in particolare l'art. 5 del d.m. da ultimo citato); ciò in quanto non appare *“più giustificato che INPS rifiuti di rilasciare il DURC per esempio a società in concordato che non prevedevano il pagamento integrale dei debiti previdenziali, nonostante le nuove disposizioni legislative): secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze. Vi è di certo l'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative. In quest'ottica, si veda per esempio la circolare ministeriale n. 33 del 2016, che chiarisce che la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione del pagamento integrale, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile*



*ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza"* (Trib. Milano, 24.1.2025, est. Vasile).

La tesi invero non persuade: ed infatti, anche ammesso che il nuovo quadro normativo cozzi con la richiamata disposizione del d.m. (art. 5), ciò non costituisce ragione per ritenere non più applicabile<sup>1</sup> l'intero d.m. ma, se del caso, il solo art. 5.

E ciò allora può effettivamente consentire un maggiore spazio per il rilascio del DURC in seno alle procedure concorsuali menzionate nell'art. 5 cit.: concordato in continuità, fallimento con esercizio provvisorio (oggi LG con esercizio dell'impresa da parte del Curatore), amministrazione straordinaria, etc. Ma ciò non può condurre in automatico ad estendere questi più ampi margini nei confronti della composizione negoziata, che – come è noto – non costituisce procedura concorsuale, anche sulla base di quanto si osserverà *infra*.

4. Ad avviso di questo Tribunale risultano allora maggiormente persuasivi gli argomenti addotti dalla giurisprudenza di segno opposto rispetto a quella appena richiamata.

Ed invero, tanto per emettere l'ordine di rilascio da parte dell'INPS (ove lo si ritenga ammissibile) tanto per la declaratoria dei presupposti per il rilascio (a cui poi l'INPS sarebbe obbligato a dar seguito) il Tribunale dovrebbe, nei limiti della cognizione sommaria di cui alla fase cautelare, dare atto della sussistenza dei presupposti di legge, ossia la regolarità contributiva ovvero la sussistenza di una delle ipotesi ad essa equiparate.

Orbene, è del tutto pacifico che la regolarità non sussiste; né è stata allegata la sussistenza di una delle altre ipotesi tipizzate dall'art. 3 d.m. cit. (rateizzazione, crediti contestati; sospensione delle cartelle, scostamento non grave).

Un cenno ulteriore merita la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lett. b, d.m. 30.1.2015, a mente del quale la regolarità sussiste in caso di *"sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"*.

Orbene, è sin troppo ovvio osservare che, nella composizione negoziata, per espressa disposizione di legge, non sono inibiti i pagamenti (sul punto v. anche Trib. Milano, 27.12.2025, est. Agnese).

Ciò giustifica la differente soluzione nella ipotesi del concordato preventivo, dal momento che l'art. 100 CCII inibisce il pagamento di debiti anteriori.

Non sussiste, peraltro, alcuna irragionevole disparità di trattamento tra chi scelga la composizione negoziata e chi opti per il concordato preventivo, dal momento che la prima *"non è una procedura*

---

<sup>1</sup> Quale che sia il criterio di risoluzione della antinomia prescelto.



*concorsuale, ma un percorso stragiudiziale volto a ristabilire un equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di un'impresa in crisi o in precrisi come reso evidente dall'art. 23, comma 1, CCII. Non vi è, pertanto, l'esigenza di tutelare la par condicio creditorum ovvero di realizzare la parità di trattamento fra tutti i creditori concorsuali, fine che costituisce il fondamento della sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori nel concordato e nelle altre procedure concorsuali"* (Trib. Napoli, 19.6.2024, est. Ferrara).

A ben vedere, ciò che si chiede al Tribunale è di accertare, secondo un giudizio prognostico, che questa regolarità sussisterà in futuro e, sulla base di ciò, dichiarare (oggi per domani) che la regolarità contributiva sussiste, ciò che costituisce evidentemente un cortocircuito logico. Ed invero, in buona sostanza, ciò che si richiede è una disapplicazione della vigente normativa in materia di rilascio del DURC (rispetto alla quale nessun profilo di illegittimità pare sussistere), ciò che non è evidentemente consentito.

Ragione per la quale non pare sufficiente osservare (v. ad es. Trib. Genova 19.9.2025, est. Monteleone) che non vi è pregiudizio per l'INPS, attesa la previsione di pagamento integrale del credito.

E non possono allora non condividersi le seguenti osservazioni del Tribunale di Roma: *"Non sfugge al giudicante la rilevanza assunta dal DURC per le imprese sia nel sistema dei finanziamenti pubblici che in quello della partecipazione alle gare di appalto; e tuttavia la volontà del legislatore è chiara nel disporre che – salva l'operatività di norme che vietano il pagamento dei debiti anteriori – si può conseguire il DURC solo se non vi sono debiti contributivi: è quindi conclusivamente onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento"* (Trib. Roma, 23.9.2025, est. Miccio).

In conclusione, pertanto, sulla base del vigente quadro normativo, la domanda non può trovare accoglimento.

Atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione, le spese nel rapporto processuale tra la ricorrente ed INPS debbono essere integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visti gli artt. 18 e 19 CCII,

- rigetta l'istanza con la quale la parte ricorrente ha chiesto di *"riconoscere la sussistenza delle condizioni di legge affinché la sede competente dell'INPS possa rilasciare il DURC alla ricorrente, con efficacia temporalmente circoscritta"*;
- compensa integralmente le spese tra la ricorrente e l'INPS.



**MANDA**

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla parte ricorrente, alle altre parti costituite, all'esperto e al Registro delle Imprese.

Arezzo, 6 agosto 2026

Il Giudice designato

Andrea Turturro

